

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali: su che base verificare l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese?

In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle [spese](#) processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio.

NDR: in tal senso Cass. n. 602 del 14/01/2019.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.11.2022, n. 33501

...omissis...

Fatti di causa

La società in nome collettivo (S.n.c.) *omissis* convenne dinanzi al Giudice di Pace di Venezia la *omissis* S.p.a. per ottenere il rimborso degli importi corrisposti alla stessa a titolo di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sulle fatture inviate per la tariffa igiene ambientale 1 (TIA1) per il periodo dal 12/06/2003 al 11/11/2010 per oltre tremilacento Euro (C 3.123,13).

Nel contraddittorio con la *omissis* S.p.a. la domanda era rigettata.

La *omissis* S.n.c. interponeva appello e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 241 del 31/01/2019, riformava la sentenza del primo giudice ed accoglieva la domanda, condannando la *omissis* S.p.a. al pagamento della somma di Euro tremila cento e ventitre' e tredici centesimi, oltre interessi legali, dalla costituzione in mora al saldo e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ricorre, con atto affidato a un unico motivo la *omissis* S.p.a..

Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale su di un unico motivo, la *omissis* S.n.c. di *omissis*.

omissis S.p.a. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Per l'adunanza camerale del 13/09/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

L'unico motivo di ricorso della Veritas S.p.a. deduce: violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e comunque della normativa concernente la detrazione dell'I.V.A., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 detrazione effettuata e non esclusa dall'amministrazione, faccia venire meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c. del pagamento di tale IVA e (o) comunque precluda la ripetibilità stessa dell'IVA.

Il motivo è infondato.

In tema di IVA, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21351 del 06/10/2020, non massimata, e Cass. n. 08652 del 08/05/2020 e Cass. n. 15536 del 13/06/2018 Rv. 649342 - 01) che: ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario;

stante quanto sopra, non rileva che l'Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

- a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione;
- b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l'IVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta trattandosi di tributo (Sez. U., n. 08822 del 10/04/2018; cfr. anche, in motivazione, Sez. U., nn. 08631 e n. 08632 07/05/2020), come non più in discussione

neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata illegittimamente ritenuta infondata;

e' stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l'osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento.

Il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente, però isolato, di Cass. n. 12927 del 26/06/2020 (non massimata e richiamata a proprio favore dalla *omissis* S.p.a. nelle note depositate), secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni.

Il detto diverso opinamento deve ritenersi del tutto minoritario e comunque superato dalla successiva (ad esso) giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale censura la sentenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all'art. 92 c.p.c., per ingiusta compensazione delle spese di lite.

Il ricorso incidentale è parimenti infondato; il giudice di appello ha ritenuto la reciproca soccombenza per avere disatteso alcuni capi di domanda proposti dalla *omissis* S.n.c. e sul punto ha offerto idonea motivazione, specificando la detta soccombenza con riguardo agli interessi, alla rivalutazione e ai compensi stragiudiziali (pag. 8, ultimo paragrafo della motivazione).

Il ricorso incidentale e', pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, dovendosi ad essa fare riferimento anche nel caso in cui un'impugnazione concerna le sole spese processuali (Cass. n. 602 del 14/01/2019 Rv. 652393 - 01): "In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio".

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso e, rispettivamente, per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
